

Codice A1604A

D.D. 28 maggio 2018, n. 196

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo potabile denominato "S6", ubicato nel Comune di Serravalle Sesia (VC) e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.

La Società CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. – in qualità di Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Serravalle Sesia (VC) ed in forza dell'Ordinanza n. 82 del 18 ottobre 2016 del Sindaco del medesimo comune – ha realizzato un piezometro per la ricerca di acque sotterranee da falda profonda al Foglio di mappa n. 18, mappale n. 99 del N.C.T. dello stesso Comune di Serravalle Sesia, al fine di individuare risorse idriche di qualità per scopi potabili per integrare le fonti di approvvigionamento idrico esistenti. Il piezometro, terminato nel mese di gennaio 2017, è stato utilizzato nei primi mesi dell'anno per effettuare una serie di prove e monitoraggi e per valutare la qualità delle acque captate; in relazione agli esiti ottenuti, la Società CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. ha presentato alla Provincia di Vercelli, in data 24 agosto 2017, domanda di trasformazione del piezometro realizzato in pozzo (denominato "S6") per il prelievo di acqua ad uso potabile con contestuale variante della concessione autorizzata dalla determinazione della stessa amministrazione provinciale n. 2832 del 31 ottobre 2013 per l'inserimento dello stesso pozzo tra le derivazioni a servizio dell'acquedotto di Serravalle Sesia.

Nell'istanza di variante alla concessione di cui sopra il volume d'acqua annuo che si intende prelevare dal nuovo pozzo è pari a 197.100 metri cubi, con una portata media di 6,25 l/s ed una portata massima di 10 l/s, nell'ambito di un volume annuo complessivo di 1.508.129 metri cubi ed una portata massima totale di 65,47 l/s da 5 pozzi a servizio dell'acquedotto di Serravalle Sesia; la variante consiste, pertanto, nell'integrare il nuovo pozzo nella rete dell'acquedotto senza incremento delle portate complessive estratte che restano quindi invariate come da concessione in atto (determinazione n. n. 2832 del 31 ottobre 2013).

Prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, su richiesta del gestore, dovrà eseguire i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

Precedentemente, il Presidente del Consiglio dei Ministri – con Ordinanza n. 3598 del 15 giugno 2007 – aveva dato disposizioni urgenti per fronteggiare la grave crisi idrica in atto nell'Italia centro-settentrionale, tra le quali una serie di deroghe a varie normative di legge finalizzate all'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere e infrastrutture già programmate o, in ogni caso, necessarie a garantire il risparmio e l'uso razionale della risorsa idrica, nonché l'approvvigionamento idrico della popolazione.

La Regione Piemonte, con D.P.G.R. n. 60 del 12 ottobre 2007 aveva approvato gli elenchi dei progetti per i quali si poteva applicare la procedura d'urgenza prevista dall'Ordinanza n. 3598 di cui sopra e nello stesso tempo affidava alle Autorità d'Ambito l'attività d'istruttoria per l'approvazione dei progetti, fra i quali era ricompreso quello relativo alla "Costruzione nuovi pozzi, sostituzione e potenziamento rete idrica nelle frazioni di Bornate, Serravalle centro, Piane e Vintebbio del Comune di Serravalle Sesia – I° lotto", costituito da 3 captazioni da realizzarsi presso l'area settentrionale del medesimo Comune di Serravalle Sesia e che, a regime, dovrebbe costituire il sistema principale di approvvigionamento dell'acquedotto e che veniva tra l'altro dichiarato indifferibile, urgente e di pubblica utilità nonché di interesse prevalente rispetto ad ogni altro uso.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", d'intesa con il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., con nota in data 6 aprile 2018, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo potabile

denominato “S6”, ubicato presso una zona prativa in prossimità della strada campestre che dalla Via alla Sesia, all'altezza del campo sportivo “Innocente Bossi”, si stacca verso Nord attraversando boschi e radure e, come detto, è collocato catastalmente nella particella catastale n. 99 del Foglio di mappa n. 18, censito al N.C.T. del Comune di Serravalle Sesia (VC) e a servizio dell'acquedotto dello stesso.

Il nuovo pozzo è situato su un ripiano elevato di alcuni metri rispetto l'alveo del Fiume Sesia; nell'area in esame la superficie del terreno ha forma tabulare, con leggera inclinazione verso Est e nella carta geomorfologia del P.R.G.C. tale superficie è potenzialmente esondabile dalle acque del Fiume Sesia per piene molto ingenti, con tempi di ritorno di 200 anni. E' classificata in Classe 3a1 ai sensi del D.P.G.R. 7 LAP del 6/5/1996 e, in particolare, rientra tra quelle con condizioni geomorfologiche molto sfavorevoli in quanto soggette alla dinamica fluviale. Tale aspetto era già stato evidenziato in fase di progettazione dell'opera ma considerato che la stessa andava necessariamente individuata a distanza limitata dai pozzi S1 ed S2 – la cui area di salvaguardia è stata ridefinita con determinazione n. 538 del 3 dicembre 2015 – allontanandosi dai potenziali centri di pericolo esistenti e senza interferire con altre infrastrutture e le relative fasce di rispetto (metanodotto, linea elettrica), le aree potenzialmente interessate dalla perforazione andavano comunque a ricadere in Classe 3a1; pertanto, rilevato che la realizzazione di un pozzo rientra comunque tra le opere ammissibili in tale classe, è stata scelta un'area posta ad oltre 160 metri dall'alveo del Fiume Sesia, che non risulta storicamente soggetta a fenomeni erosivi o di alta energia.

Il nuovo pozzo in esame, profondo circa 101,00 metri dal piano campagna, filtra tra -67,00 e -70,00 metri, tra -76,00 e -85,00 metri, tra -88,00 e -94,00 metri e tra -97,00 e -100,00 metri e, pertanto, risulta conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

La proposta di definizione è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di esercizio del pozzo – pari a 10 l/s – ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un moderato grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato.

In mancanza di dati riguardanti la piezometria dell'acquifero profondo captato dal pozzo, la proposta di definizione è stata dimensionata avvalendosi della ricostruzione piezometrica della falda freatica applicando, tuttavia, i criteri cautelativi di cui al punto 2.4.1 dell'Allegato A del regolamento regionale 15/R del 2006; tale area è stata pertanto delimitata orientandola lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, utilizzando un valore del gradiente idraulico pari a 10^{-4} e considerando l'involuppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristretta e allargata calcolate con un range angolare complessivo di 30° .

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di 30° ; tale zona coincide con un ellisse di lunghezza di 146 metri e di larghezza di 140 metri;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 360 giorni e rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto allargate applicando un range angolare complessivo di 30° ; tale zona coincide con un ellisse di lunghezza di 367 metri e di larghezza di 354 metri.

Le isocrone, definite tramite metodi modellistici, sono state interpolate e parzialmente corrette tenendo conto del limite idrogeologico costituito dall'alveo del Fiume Sesia. Inoltre, la delimitazione dell'area di salvaguardia individuata per il pozzo *S6* presenta porzioni sovrapposte con l'area di salvaguardia dei pozzi *S1* e *S2*, precedentemente approvata dalla Regione Piemonte con la determinazione n. 538 del 3 dicembre 2015, se si esclude una piccola superficie a Nord-Ovest costituita da aree boscate a ridosso dell'alveo del Fiume Sesia dove non si è rilevato alcun centro di pericolo.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola 6 – Aree di salvaguardia Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Serravalle Sesia (VC) che, convocato alla Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 con nota del 21 dicembre 2017 – prot. n. 2337, non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito alla perimetrazione proposta presentata.

Il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., con nota in data 25 agosto 2017, ha richiesto all'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – l'avvio dei controlli di qualità sull'acqua che sarà emunta dal nuovo pozzo *S6* ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia e di inserire nella programmazione la campagna di campionamento delle suddette acque.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – esaminata la documentazione allegata all'istanza, con nota in data 24 gennaio 2018, non ha rilevato particolari criticità o incompatibilità in merito alla proposta presentata, considerandola adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 e condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha evidenziato che nella zona di tutela assoluta del pozzo *S6* non sono presenti centri di pericolo, mentre nell'area di rispetto ristretta è presente un tratto di rete di metanodotto e nell'area di rispetto allargata, oltre al metanodotto, è presente una centrale di smistamento gas, un tratto di condotta fognaria in gestione a CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e parte di un campo sportivo, formulando le seguenti osservazioni:

- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari ricadenti all'interno della zona di rispetto allargata al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, utilizzando tutte le migliori tecniche disponibili per evitare possibili spargimenti su suolo;
- la gestione agricola dei terreni ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia dovrà attenersi a quanto riportato nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, allegato alla documentazione allegata all'istanza e redatto in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006;
- dovrà essere garantito che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- si richiama, inoltre, in merito all'area di salvaguardia dei pozzi *S1* e *S2* – approvata con la determinazione n. 538 del 3 dicembre 2015 – la necessità di provvedere ad una diversa

ubicazione – esterna all’area di salvaguardia stessa – per l’area destinata a deposito rifiuti gestita dal consorzio C.O.VE.VA.R. di Vercelli.

L’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – valutata la documentazione allegata all’istanza, con nota in data 10 aprile 2018, ha evidenziato che, pur in assenza di dati riconducibili ad analisi condotte sulle acque emunte dal nuovo pozzo S6, ritiene congrua l’individuazione dell’area di salvaguardia proposta. Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha altresì sottolineato l’utilità di predisporre un piano di sicurezza secondo il modello del *Water safety plan* ricollegabile alla programmazione dei controlli analitici da effettuarsi in corrispondenza del pozzo stesso, le cui acque potranno essere immesse nella rete idrica pubblica solo dopo l’acquisizione del giudizio di potabilità, che verrà rilasciato solo dopo i campionamenti previsti dalle norme vigenti.

In conformità a quanto previsto nell’Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all’interno dell’area di salvaguardia; tale Proposta, sulla base dei referti delle analisi pedologiche, contiene la classificazione dei terreni ricadenti nella zona di rispetto ristretta ed allargata, che sono caratterizzati da una capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee moderatamente bassa o bassa e da una vulnerabilità dell’acquifero moderata, attribuibili, quindi, alla Classe 2. La classificazione costituisce il riferimento tecnico nell’ambito dell’area di salvaguardia per l’impiego dei fertilizzanti, che nei terreni appartenenti alla Classe 2, dovranno essere somministrati tenendo conto di un accurato bilanciamento delle prevedibili asportazioni dei nutrienti da parte delle colture in atto, e dei prodotti fitosanitari.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17, in data 26 aprile 2018.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall’esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”.

Atteso che l’area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l’utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell’area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull’aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell’ARPA e dell’ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l’integrità delle relative opere;

- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno della zona di rispetto allargata così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio tutti i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa e sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Vercelli del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari in applicazione del principio di "precauzionalità";

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la domanda, in data 24 agosto 2017, con la quale il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. ha presentato alla Provincia di Vercelli – ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – domanda di trasformazione del piezometro realizzato nel Comune di Serravalle Sesia – dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio n. 18, Particella catastale: n. 99 – in pozzo (denominato "S6") per il prelievo di acqua ad uso potabile - in misura di l/s massimi 10 e medi 6,25 per complessivi 197.100 metri cubi annui – con contestuale variante della concessione autorizzata dalla determinazione della stessa amministrazione provinciale n. 2832 del 31 ottobre 2013 per l'inserimento dello stesso pozzo tra le derivazioni a servizio dell'acquedotto di Serravalle Sesia;

vista la nota, in data 25 agosto 2017 – prot. n. 0006274/VC/mcm, con la quale il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. ha richiesto all'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – l'avvio dei controlli di qualità sull'acqua che sarà emunta dal nuovo pozzo S6 ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo

umano, come previsto dalle vigenti norme in materia e di inserire nella programmazione la campagna di campionamento delle suddette acque;

vista la nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 24 gennaio 2018;

vista la nota dell’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 10 aprile 2018 – prot. n. 00 19230;

vista la nota dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, in data 6 aprile 2018 – prot. n. 697, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei*

parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
D E T E R M I N A

- a) L'area di salvaguardia del nuovo pozzo potabile denominato “S6”, ubicato nel Comune di Serravalle Sesia (VC) e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, è definita come risulta nell'elaborato “*Tavola 6 – Aree di salvaguardia Scala 1:2.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 10 l/s, corrispondente alla massima portata emungibile dal pozzo S6.
- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

Nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolo degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci. In tale zona è obbligatorio, per le colture erbacee annuali, mantenere costante la copertura del suolo mediante una coltura intercalare o una cover – crop.

Nella zona di rispetto allargata l'eventuale impiego di concimi chimici e fertilizzanti potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base dello specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

Per quanto concerne la gestione agronomica dell'area di salvaguardia, in presenza di particelle catastali che ricadono in Classe 2, i fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, dovranno essere somministrati in maniera accurata in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e bilanciando le prevedibili asportazioni delle colture in atto, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. La concimazione fosfatica e potassica sarà sospesa quando la dotazione nel terreno dei due macroelementi supererà i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006; i fertilizzanti fosfatici, inoltre, devono contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd /kg di anidride fosforica).

La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia sarà dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

I trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e ss.mm.ii. relativo al metodo di produzione biologica.

Sono, altresì, ammessi i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata con l'ulteriore prescrizione, per i pascoli di effettuare un solo trattamento annuo in post emergenza, per le colture arboree di effettuare un solo intervento di

diserbo annuo nei sottofilari per contrastare le infestanti utilizzando principi attivi a bassa persistenza, mentre in relazione alle colture erbacee sono vietati tutti gli interventi in emergenza.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree urbanizzate, negli spazi di "verde privato", è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione, analogo divieto è esteso anche alle aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

- d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Serravalle Sesia (VC) – CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione che ricadono all'interno della zona di rispetto allargata così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
 - ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia di Vercelli per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Serravalle Sesia (VC) – CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Vercelli per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Serravalle Sesia affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

I Funzionari Estensori
Massimiliano Petricig
Fabio Robotti